Commercio elettronico: casi di studio …

Transazioni illecite o abuso tecnologie per scopi illeciti
…cosa compra, da chi e quanti tipi di consumatore

11/03/2015 m.c.de vivo 1

I casi sottoposti presentano aspetti di vita quotidiana in cui lo scambio e le transazioni effettuate on line non siano lecite (o presentino risvolti di abuso delle tecnologie per scopi illeciti).

Commercio elett

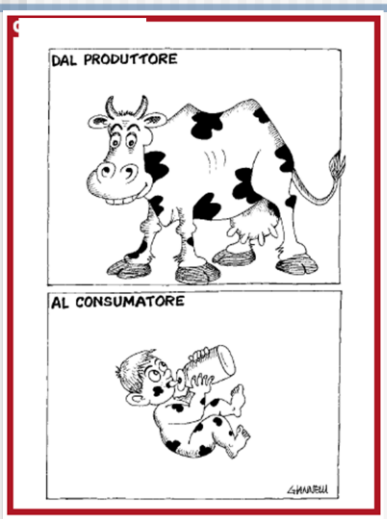

11/03/2015

Articolo tratto da Repubblica:
Hashish e mariuana via web
arresti e sequestri in sei regioni.

Un'organizzazione che vendeva via internet derivati della canapa indiana, hashish e mariuana, e prodotti per coltivarla è stata sgominata dalla Polizia postale e delle comunicazioni di Napoli (Polpost) in collaborazione con il Servizio centrale anticrimine (Sco). Durante l'operazione, coordinata dalla Procura di S. Maria Capua Vetere (Caserta) sono stati eseguite 66 perquisizioni e 40 misure cautelari in diverse regioni italiane. L'operazione - che si è svolta Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Lazio - ha portato al sequestro di diversi conti correnti e postali, oltre che della droga e degli articoli impiegati per coltivarla, occultarla ed usarla. I siti Internet, creati e gestiti da un incensurato di Trento, Matteo Filla, vendevano online semi di "cannabis indica" e attrezzature per la coltivazione della pianta, fornendo informazioni e consigli per produrre e trasformare di piante contenenti tetraidrocannabinolo (Thc), il principio attivo responsabile dello "sballo" da cannabis.

Sui portali www.mariuana.it e www.semini.it . e su shop.mariuana.it - posti sotto sequestro - era possibile acquistare anche oggetti per nascondere e trasportare lo stupefacente, tra cui confezioni di detersivo, accendini e lattine modificate. Oggetti di questo tipo sono stati trovati durante le perquisizioni nelle abitazioni dei coltivatori.

Le persone coinvolte nelle indagini, molte delle quali pregiudicate per spaccio, si scambiavano in rete fotografie e pareri sulle migliori tecniche per coltivare e consumare la pianta. Le indagini, iniziate nel settembre 2004, sono state condotte da agenti sotto copertura che, fingendosi acquirenti, sono risaliti ai responsabili del traffico. I contatti con gli acquirenti, in genere giovani consumatori di droghe leggere, avvenivano attraverso chat line con l'utilizzazione di nomignoli (nickname). La vendita riguardava non solo hashish e marijuana da fumare o da mangiare come caramelle, condimenti e dolci, ma anche attrezzature per allestire coltivazioni domestiche (serre di varie dimensioni, impianti di illuminazione e riscaldamento, estrattori di resina e essiccatori di foglie e infiorescenze, insetticidi, fertilizzanti, irrigatori) e manuali con le istruzioni

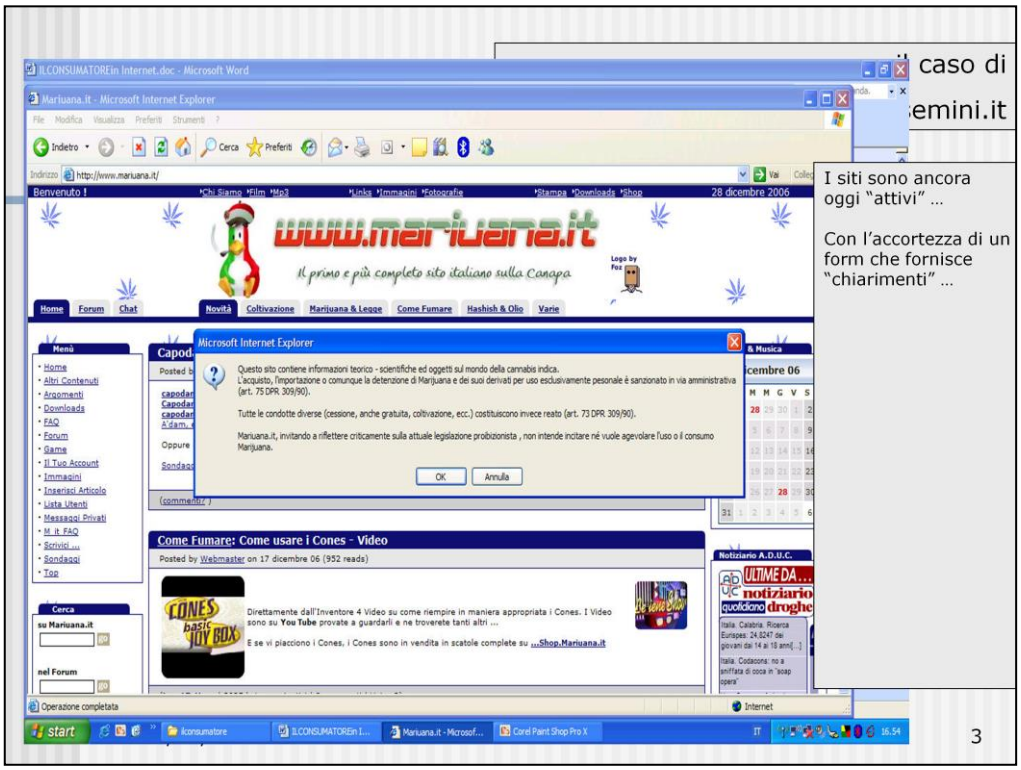
il caso di
semini.it
I siti sono ancora oggi "attivi" …
Con l'accortezza di un form che fornisce "chiarimenti" …
3

caso di

emini.it

I siti sono ancora oggi "attivi" …

Con l'accortezza di un form che fornisce "chiarimenti" …

4

Commercio elettronico: casi di studio …

…le "strane" vendite

Edward Amshel,
medico di St. Augustine, Florida.

Bocciato all'esame di chirurgia nel 2002

Idea:
Ha potuto prendere nota e segnare un centinaio di domande e la rispettiva risposta esatta

Vendita su ebay.com ad un prezzo fra 189/300 dollari l'una …

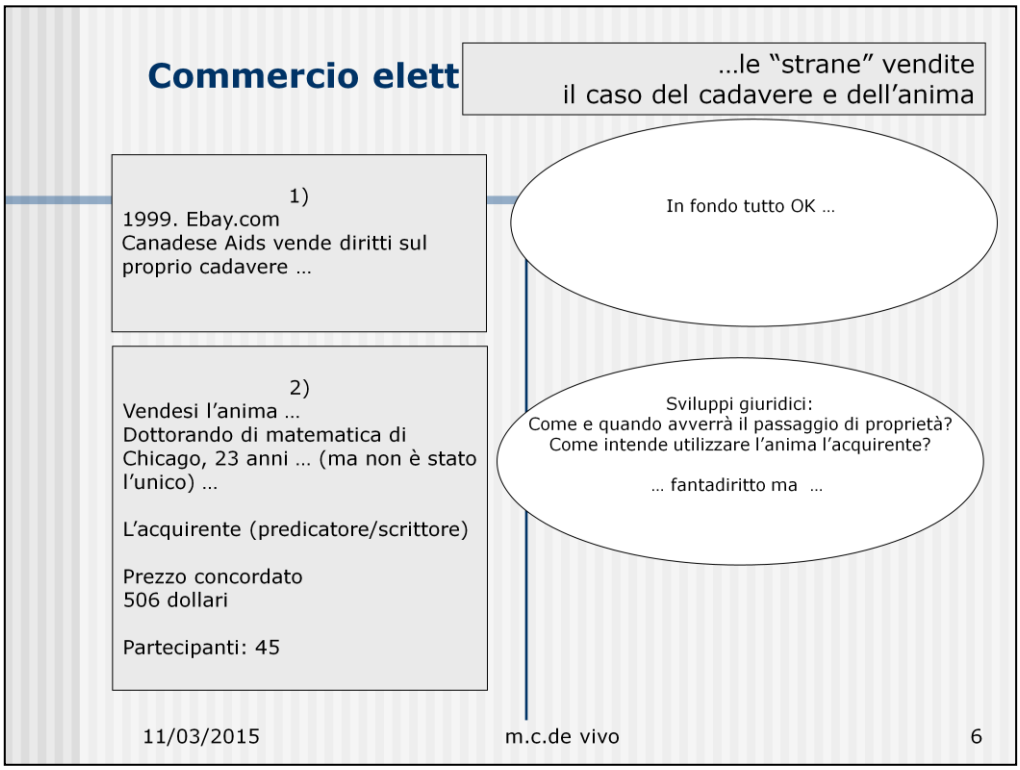
Commercio elett
...le "strane" vendite
il caso del cadavere e dell'anima
1)
1999. Ebay.com
Canadese Aids vende diritti sul proprio cadavere ...
In fondo tutto OK ...
2)
Vendesi l'anima ...
Dottorando di matematica di Chicago, 23 anni ... (ma non è stato l'unico) ...
L'acquirente (predicatore/scrittore)
Prezzo concordato
506 dollari
Partecipanti: 45
Sviluppi giuridici:
Come e quando avverrà il passaggio di proprietà?
Come intende utilizzare l'anima l'acquirente?
... fantadiritto ma ...
11/03/2015
m.c.de vivo
6

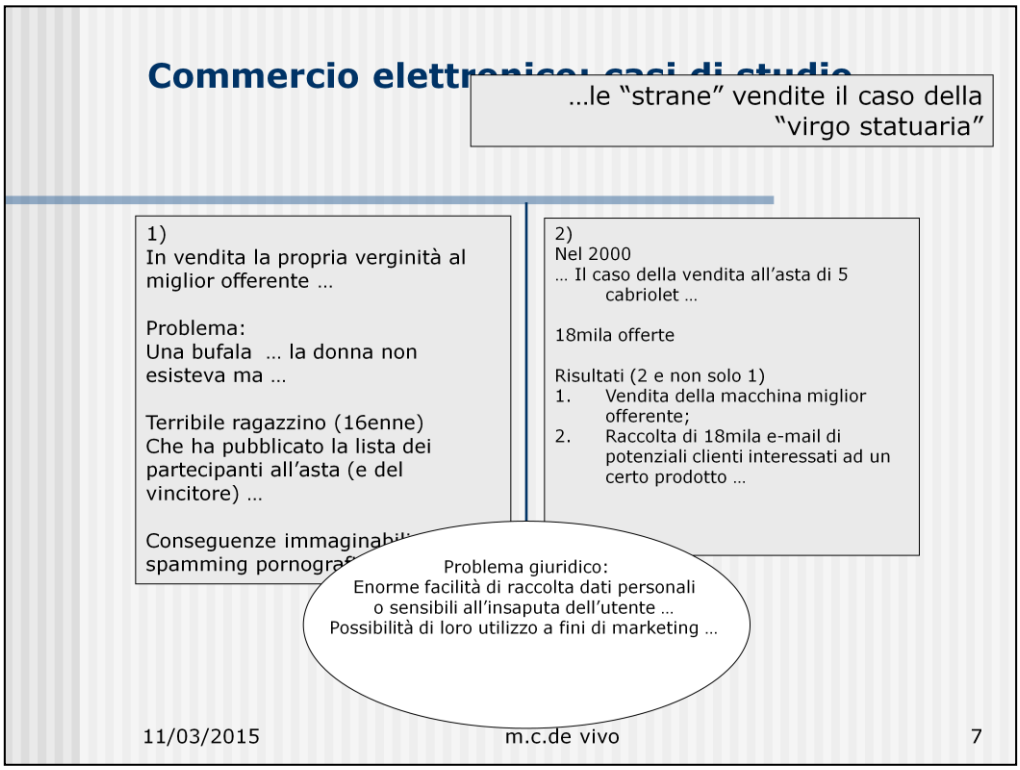

In queste ipotesi ci i sono due casi di vendita all'asta:

Il 1) dal sapore di bufala ma con effetti giuridici di violazione di privacy e trattamento di dati illecito;

Il 2) con una vendita all'asta lecita ma con utilizzo di dati ulteriore rispetto al fine iniziale e conosciuto dagli utenti (=per scopi ulteriori di profilazione di eventuali futuri acquirenti).

Commercio elettronico: casi di studio …

…le "strane" vendite continuano

Le aste on line sono ammesse nel nostro ordinamento giuridico?

Per ulteriori informazioni consultate i siti
www.wayoutactions.com oppure
www.stranomavero.info

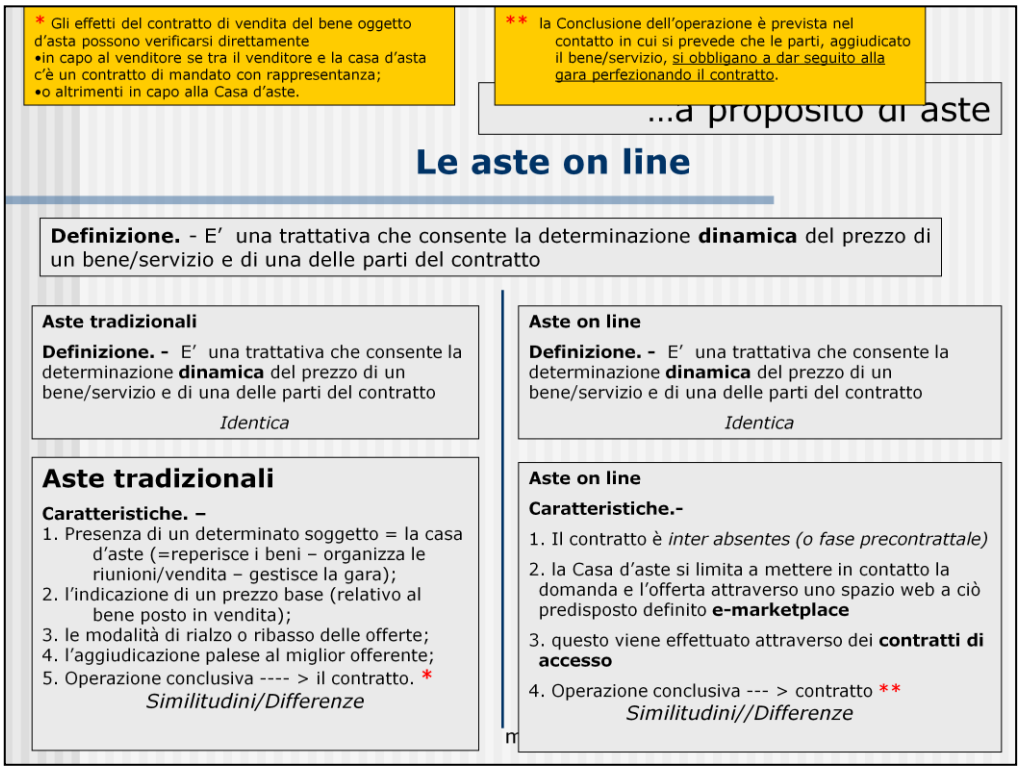

Nelle aste on line più che un contratto *inter absentes*, una consistente parte della dottrina considera questa attività corrispondente alla fase «precontrattuale».

…a proposito di aste

Le aste on line

Tipi di aste …

Aste on line B2B. = Tra professionisti. In cui è assente la figura del Consumatore

Aste on line B2C= In cui c'è la presenza di un offerente che è un professionista/imprenditore che mette all'asta i suoi beni/servizi cha alcuni Consumatori tentano di aggiudicarsi facendo offerte

Aste on line C2B. = In cui il Consumatore fa le richieste di beni/servizi ai professionisti e questi gareggiano fra di loro per assicurarsi la fornitura.

Aste on line C2C. = In cui sia da parte dell'offerta e sia da parte della domanda ci sono dei Consumatori.

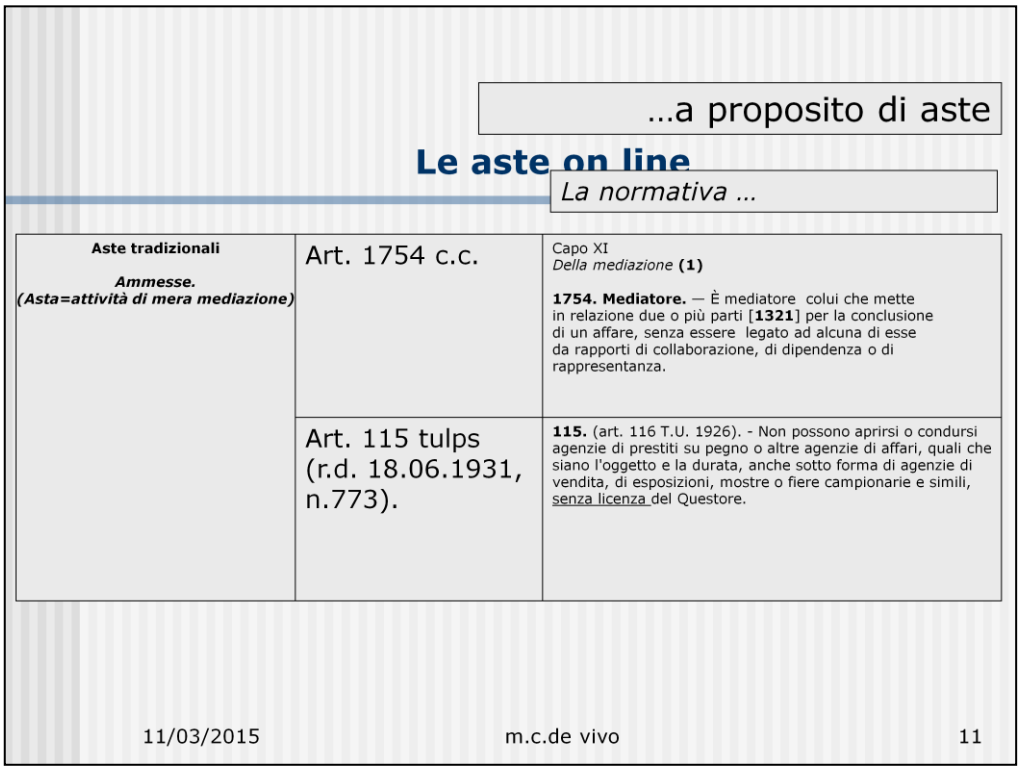

Le aste tradizionali possono ricondursi anche all'istituto della mediazione, regolamentato dal ns Codice civile nell'articolo 1754 …

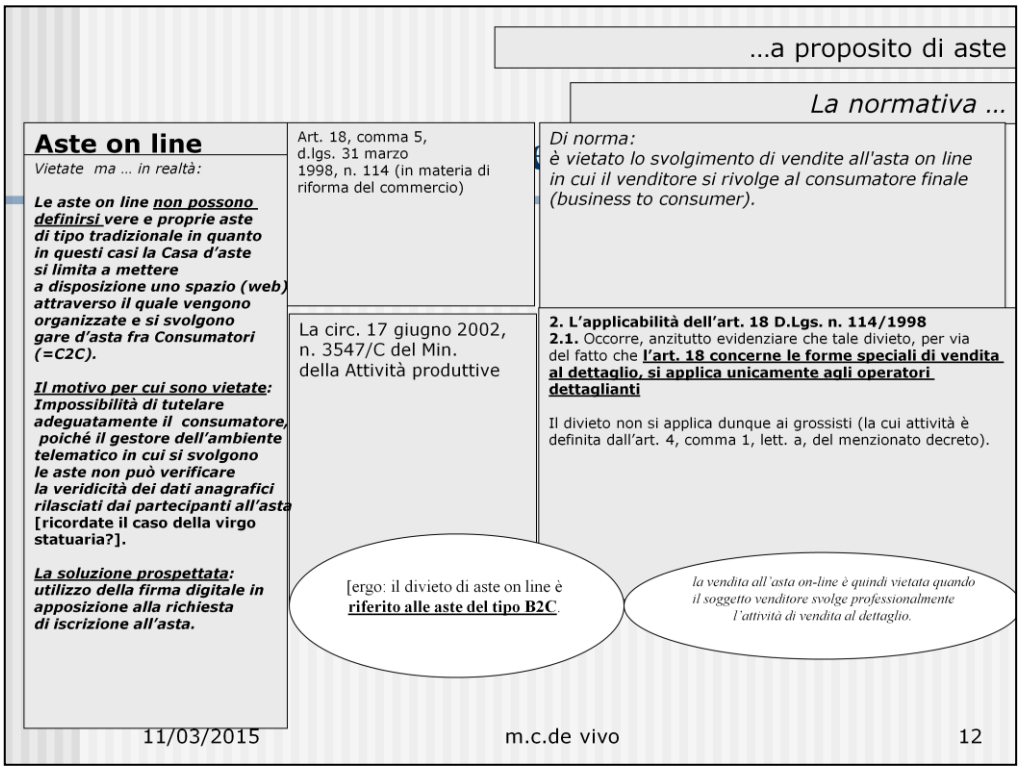

«il comma 5 del citato articolo 18 VIETA espressamente le aste effettuate a mezzo di "altri sistemi di comunicazione"; poiché Internet può sicuramente essere considerato come un "sistema di comunicazione" (in particolare si è espressa in questo senso più volte l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato [AGCM]), ne discende come logica conseguenza che le aste sul web dovrebbero **essere considerate come vietate.**

Le sanzioni per l'inosservanza del divieto di tale articolo sono abbastanza pesanti; infatti l'art. 22 della legge n.114/1998 così dispone:

22. Sanzioni e revoca.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.» (***Attenzione ora Euro***)

«Prima di dedicarci ad un breve approfondimento di una materia così in continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale, occorre preliminarmente evidenziare che, in linea generale, le **aste online sono vietate ai sensi dell'art. 18** [1] c. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114: tale norma sancisce, difatti

, il divieto di vendita di beni mediante aste realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione (tra cui anche internet).

Tale divieto, come precisato anche dalla circolare del Ministero delle Attività

Produttive n. 3547/C del 17.06.2002, si applica a tutti quei soggetti che esercitano il commercio al dettaglio: la vendita all'asta on-line è quindi vietata quando il soggetto venditore svolge professionalmente l'attività di vendita al dettaglio

come definita all'articolo 4 [2], comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 114.» (…) «Le "aste on-line" con vendita dal "professionista" al "consumatore" **(=B2C)** devono, in definitiva, ritenersi vietate ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114» (Fonte: http://www.lisug.it)

…le “strane” vendite continuano

Il consumatore

Le aste on line sono ammesse nel nostro ordinamento giuridico?

Sono ammesse le aste on line di tipo c2c.

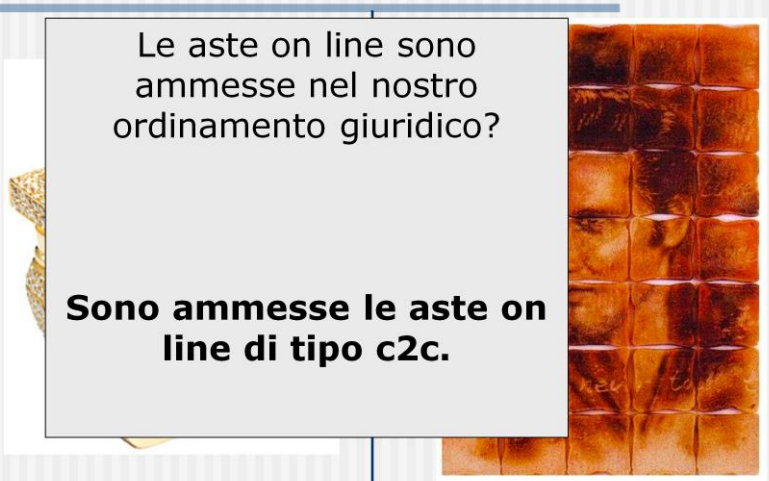

… Consumatore elettronico e
Consumatore tradizionale

Il consumatore

Tutela del Consumatore

see you next time